

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TAXI

Approvato con delibera di Consiglio n. 14/26.02.96
e rettificato all'art. 13 con delibera di Consiglio n. 22/29.02.96

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TAXI

Art. 1
Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative

agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di taxi, di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- c) dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi;
- g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di taxi;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio taxi

Il servizio di taxi provvede a soddisfare le esigenze del trasporto individuale e di piccoli gruppi di persone, ed è rivolto ad una utenza indifferenziata.

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

All'interno delle aree comunali la prestazione del servizio è obbligatoria.

Art. 3

Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi

Il servizio taxi deve essere svolto secondo i seguenti criteri:

- a) Obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico nell'ambito delle aree comunali.
- b) Le autovetture devono essere dotate di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dal comune, strettamente necessario all'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria. La nuova tariffa è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa.

Art. 4

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di taxi è fissato secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio Comunale:

a) n. 7 taxi;

Art. 5

Determinazione delle aree di posteggio fisso per i taxi

Le aree destinate al posteggio fisso per la chiamata dei taxi sono:

a) postazione 1: viale Marconi, a pettine, antistante l'area dell'ufficio I.A.T. a partire dall'entrata parcheggio Piazzale Porto verso sud (n. 6 taxi).

b) postazione 2: Colombare (n. 1 taxi) a rotazione.

Nei luoghi di stazionamento, delimitati con apposite strutture fisse, le autovetture dovranno essere disposte una dietro l'altra e le chiamate degli utenti dovranno essere soddisfatte nel rispetto assoluto dell'ordine di arrivo sul posto di stazionamento.

I taxisti dovranno attrezzare, a loro spese, i luoghi di stazionamento di apposito telefono per le chiamate.

I luoghi di stazionamento dovranno essere ben delimitati, a cura del Comune, con paletti o altri mezzi idonei.

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture

Le autovetture in servizio taxi, che devono essere di color bianco, fatta eccezione per quelle già in servizio, portano sulla parte superiore dell'autovettura la scritta luminosa "taxi", e a ciascuna viene assegnato un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico", la cui dimensione viene fissata dalla Giunta Municipale.

Art. 7

Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità della licenza di cui alla L. 21/92;

La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della L. 21/92;

E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati al 1° comma del citato art. 7 della L. 21/92 a rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;

La licenza è riferita ad un singolo veicolo;

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Unitamente alla licenza, il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un solo collaboratore familiare o da un dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92;

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa;

Art. 8

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio taxi, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo;

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi;

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti;

Art. 9

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di licenza di taxi, possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dai luoghi di stazionamento.

Le richieste del servizio taxi, possono essere effettuate tramite un solo centro di raccolta e smistamento delle chiamate, secondo l'ordine di turnazione, con l'utilizzo di personale dipendente o convenzionato e con comunicazione diretta attraverso un unico radiotaxi;

Art. 10

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi le persone fisiche, anche appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 11

Modalità per il rilascio delle licenze

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi, sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ed esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti;

Il competente ufficio comunale tiene apposito registro cronologico delle licenze rilasciate;

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza;

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso di iscrizione sul ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

Art. 12

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle licenze da rilasciare;
- b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

Art. 13

Commissione consultiva comunale

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale è formata da:

- 1 - Il Sindaco o Assessore delegato in funzione di Presidente;
- 2 - dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
- 3 - da n. 2 componenti, scelti tra una rosa di nominativi designata dalle associazioni di categoria dei taxisti, maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- 4 - da n. 1 esperto dell'Associazione degli Albergatori;

La commissione comunale è istituita con delibera della Giunta Comunale.
Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta;

La commissione è valida e delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti;

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno due componenti della commissione;

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

La commissione decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente;

La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina, i relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni.

Art. 14

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi;

La commissione di concorso è composta da tre membri esperti del settore, fra cui il Segretario Comunale o il Dirigente del servizio interessato che la presiede;

La commissione di cui al presente articolo dura in carica quattro anni, essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lettera d) del precedente articolo 11.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario Comunale o dal dirigente del servizio interessato.

Art. 15

Attività delle commissioni di concorso

Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro il termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati nel bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il

candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti. Alla fine della prova scritta, alla prova orale e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 16

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei requisiti:

- 1 - essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2 - essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3 - essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza;
- 4 - non avere trasferito precedente licenza da almeno cinque (5) anni;

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n. 1423, 31.05.65 n. 575, 13.09.72 n. 646 e 12.10.82 n. 726;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;

d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a mesi tre. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4.01.68 n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15.01.92 n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli adempimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 17

Materie di esame

Le materie di esame per l'assegnazione della licenza riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari, ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea ed, eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 18

Assegnazione e rilascio della licenza

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione d'esame, provvede all'assegnazione della licenza.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 19

Titoli di preferenza

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione della graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida del titolare, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso

servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 20

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 21

Trasferibilità della licenza

La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento della licenza deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di 2 anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti al ruolo, per la durata di 2 anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L. 21/89. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In quel caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi, possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della L. 21/92 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, debbono fare domanda al comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli altri eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo 5 anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 22

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- prestare il servizio;
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminante con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- esporre in modo ben visibile le tariffe all'interno del veicolo;

E' fatto divieto di:

- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale;

Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 23

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 24

Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27.04.78 n. 384.

Art. 25
Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica in capo agli organi della MCTC, la commissione consultiva di cui all'art. 12, stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi, disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 34.

Con apposito verbale della Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui all'art. 12.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art 26
Tariffe

Le tariffe del servizio di taxi, sono fissate ogni 2 anni, dal comune su proposta della commissione di cui all'art. 12 del presente regolamento, sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

Art. 27
Turni ed orari di servizio

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco (n. 2 postazioni, servizi giornalieri, notturni e festivi).

Vi è l'obbligo di almeno una giornata settimanale di turno di riposo.

Art. 28
Trasporto bagagli e animali

E' obbligatorio il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dal comune.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 29

Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 30

Vigilanza

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 31

Diffida

Il Sindaco diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- non eserciti con regolarità il servizio;

- non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;

- si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio in altri comuni;

- fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 32

Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della

licenza di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 106 e 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento, è così punita:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000= ad un massimo di L. 500.000= per la violazione del comma 6° dell'art. 6, dell'art. 22, del 3° comma dell'art. 24;

b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000= ad un massimo di L. 1.000.000= per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 6, del 1° comma dell'art. 24, dell'art. 26;

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni 2 anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 33

Sospensione della licenza

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassmetro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 34

Revoca della licenza

Il Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 13 del presente regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 33;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 20 del presente regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai 2 anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 15.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il Sindaco dispone la revoca della licenza.

Art. 35

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca, debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

Art. 36

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 13 del presente regolamento, dispone la decadenza della licenza, nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 21;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento, devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Art. 38

Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art. 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio, nei modi e nei termini di legge.

Docum/regolam/taxi